



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 25/02/2021

Oggetto: Abbattimento capo ovino ditta Bannò Salvatore

IL SINDACO

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 Maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernete la "Eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili negli ovini e nei caprini e di embrioni vivi" e le successive modificazioni;

Visto il D. M. 17 Dicembre 2004 "Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Visto il D. A. n. 0003 del 04 Gennaio 2013 "Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Vista la nota prot.1321 del 16/02/2021 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Enna comunicava al Sig. Bannò Salvatore il riscontro di un ariete con alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (giusto rapporto di prova IZS Sicilia n.789 del 12/02/2021) e pertanto da non adibire alla monta in attesa dell'invio alla macellazione;

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Enna, prot. 13312 del 17/02/2021 assunta al protocollo comunale al n. 2013 in data 19/02/2021, con la quale si comunicava a questo Ente l'accertamento di alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi in un capo ovino, di seguito riportato, afferente all'allevamento registrato in BDN con codice **IT 003 EN 06** di proprietà del Sig. Bannò Salvatore nato a Assoro (EN) il 20/01/1973 ed ivi residente in via Di Pasqua n. 38;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. di Enna;

ORDINA

a) Che il capo ovino così di seguito riportato:

n	Codice capo	codice elettronico	Data nascita	Razza	Sesso	
1	IT086000392787	0380086000392787	27/03/2017	MTT	M	AF

è soggetto all'obbligo della macellazione nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente Ordinanza in quanto portatore dell'allele VRQ (a norma del D.M.17/12/2004 e del D.A. 0003 del 04/01/2013);

- b) Il suddetto capo, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non può essere adibito alla monta.
- c) L'animale può essere allontanato dall'allevamento soltanto per essere avviato, dietro autorizzazione da parte del Servizio Veterinario, direttamente al macello.
- d) La S.V. prima dello spostamento del capo con allele VRQ, esclusivamente per la macellazione, dovrà avvertire il Servizio Veterinario che provvederà ad eseguire quanto previsto dalle disposizioni in vigore ed a rilasciare la certificazione del caso.
- e) Per ottenere l'indennità di abbattimento la S.V. deve far macellare l'animale con l'allele VRQ al più presto e non oltre i termini di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente

- Ordinanza Sindacale.
- f) La S.V. deve presentare la richiesta di indennizzo all'Assessore Regionale della Salute per il tramite del Sindaco del Comune di competenza, a norma dell'art. 2 del D.M. 17/12/2004, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita (fattura o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, nel più breve tempo possibile comunque entro 30 gg. dall'abbattimento.
 - g) Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario ASP competente per territorio la presenza di casi sospetti di EST;
 - h) Segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte di ogni capo della specie ovina e caprina;
 - i) Introdurre solamente ovini maschi con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica del gregge;
 - j) Il Sig Bannò Salvatore é incaricato e, pertanto, responsabile dell'esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO